

COMPLESSO FILARMONICO "G. PUCCINI"

S T A T U T O

(Approvato nella Assemblea Ordinaria del 29 marzo 1980)

S T A T U T O

del Complesso Filarmonico "G. Puccini"

BORGO A BUGGIANO

Art. 1

DELLA RICOSTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL COMPLESSO

In Borgo a Buggiano, Prov. di Pistoia, si è ricostituita la "Società Filarmonica G. Puccini - che già ebbe i natali nel secolo scorso - assumendo la denominazione "COMPLESSO FILARMONICO G. PUCCINI".

Art. 2

DELLA SEDE

La sede - la stessa che per molti decenni è servita a tale scopo - è in Borgo a Buggiano, Piazza del Grano N° 1.

Art. 3

DEGLI SCOPI

Il Complesso Filarmonico "G. Puccini" si prefigge i seguenti scopi

- a) Costituzione di un gruppo musicale a carattere bandistico con relativa scuola strumentale;
- b) Organizzazione di attività promozionali per la diffusione della musica mediante concerti, audizioni, conferenze a carattere musicale e storico-musicale;
- c) Curare le relazioni con autorità, enti, organizzazioni, ditte, privati, al fine di ottenere ogni mezzo per il mantenimento del Complesso stesso, che è apolitico, non si occupa di argomenti che abbiano una qualsiasi tendenza di parte e non ha finalità di lucro.

Art. 4

DELLA BANDIERA

La bandiera della già "Società Filarmonica G. Puccini" viene sostituita da altra di dimensioni più piccole avente campo bianco con ricamato a mano la dicitura "COMPLESSO FILARMONICO G. PUCCINI" BORGO A BUGGIANO, e una frapposta figura rappresentante la lira musicale con ramoscelli d'alloro.

La precedente e originaria bandiera sarà accuratamente conservata in sede a documentazione storica del Sodalizio ed esposta o portata fuori in occasione di solenni cerimonie.

Art. 5

DEI SOCI

Sono Soci del "Complesso Filarmonico G. Puccini":

- a) Tutti i musicanti maggiorenni o un familiare di ciascuno di quelli minorenni avente la patria potestà;
- b) Tutti coloro che avranno contribuito con la loro opera al

funzionamento del Complesso Filarmonico.

La qualifica di Socio si perde con le dimissioni da membro del Complesso Filarmonico o per indegnità.

Art. 6

DEGLI ORGANI DEL COMPLESSO FILARMONICO

Gli organi del Complesso Filarmonico "G. Puccini" sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo formato da nove membri;
- c) Il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti formato da tre membri.

Il Consiglio Direttivo sarà formato da:

- a) Un Presidente;
- b) Un Vicepresidente;
- c) Un Segretario
- d) Un Cassiere;
- e) Un Provveditore;
- f) Un Responsabile Artistico;
- g) Da tanti Consiglieri quanti ne occorrono per arrivare al numero stabilito.

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti sarà formato da:

- a) Un Presidente;
- b) Due Sindaci Revisori.

Art. 7

DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

e

DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea con la maggioranza wxwxwxwxwxwxwxwx dei voti espressi dai Soci e rimarrà in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Anche il Collegio dei Sindaci Revisori è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti espressi dai Soci. Rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Responsabile Artistico di cui all'Art. 6,f) e un Consigliere scelti dal Consiglio uscente faranno parte di diritto del nuovo Consiglio Direttivo senza essere messi in lista.

I Consiglieri e i Revisori dei Conti venuti a mancare saranno sostituiti da coloro che seguono con maggiori voti nella lista dei Candidati delle ultime votazioni.

DELLE MODALITA' ELETTORALI

L'annuncio delle votazioni sarà dato con i mezzi che l'Assemblea deciderà (avviso pubblico o comunicazione personale) almeno dieci giorni prima di quello stabilito per le votazioni.

Le operazioni elettorali saranno vigilate da una apposita Commissione, nominata dall'Assemblea, la quale provvederà alla formazione di una lista di candidati comprendente, per la continuità dei programmi, i precedenti componenti e altri nuovi Soci fino ad arrivare a un numero doppio di quello della composizione del Consiglio Direttivo. La stessa procedura vale anche per la elezione del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.

La Commissione Elettorale, composta da tre a cinque membri secondo il numero dei Soci, elegge nel suo seno un Presidente e un Segretario; curerà lo svolgimento delle votazioni e provvederà alle operazioni di scrutinio; provvederà alla stesura del relativo verbale ed alla sua sottoscrizione. I componenti la Commissione Elettorale non possono fare parte della lista dei Candidati.

Le elezioni dovranno essere effettuate non oltre il ventotto Febbraio successivo alla scadenza del mandato, la cui gestione amministrativa comincia il primo Gennaio e termina il trentuno Dicembre.

Sono novamente eleggibili (vedi Art. 7, Primo Comma) tutti i componenti del precedente Consiglio, salvo dimissioni o indegnità.

La votazione è personale e segreta. Sarà perciò esclusa qualsiasi forma di votazione per delega.

Art. 9

DELL'ATTRIBUZIONE DELLE CARICHE

Il Consiglio Direttivo attribuisce le cariche eleggendo dal proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Casiere, il Provveditore ed altre eventuali persone per ricoprire le cariche previste.

Anche il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti elegge dal proprio seno il Presidente.

Art. 10

DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DELLE MODALITA' DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea dei Soci viene indetta almeno una volta l'anno, in via ordinaria, su invito del Presidente per la relazione annuale e la presentazione dei bilanci: consuntivo dell'esercizio concluso e preventivo di quello nuovo, entro e non oltre il ventotto Febbraio successivo alla chiusura dell'anno amministrativo.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qual-

volta il Consiglio lo riterrà opportuno o su richiesta, scritta e debitamente firmata, di almeno un terzo dei Soci.

Le Assemblee sono riservate ai Soci e sono convocate con preavviso fatto pervenire agli aventi diritto almeno cinque giorni prima della riunione. Saranno valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, e in seconda convocazione - indetta non prima di un'ora dalla precedente - con qualsiasi numero degli aventi diritto.

L'avviso conterrà: la sede, la data, l'ora della prima convocazione e quella della seconda, nonché l'ordine del giorno degli argomenti.

In caso d'urgenza, il preavviso sarà inviato almeno tre giorni prima della convocazione.

Art. 11

DEL FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee saranno presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal suo sostituto in carica. Segretario sarà il Segretario del Consiglio Direttivo, o il suo sostituto in carica, e redigerà il processo verbale di quanto trattato durante la riunione.

Per ogni argomento da decidere i partecipanti votano personalmente, con esclusione, quindi, di qualsiasi forma di votazione per delega.

Le deliberazioni delle Assemblee sono valide quando riportino la approvazione di almeno una metà più uno dei presenti.

Le modalità delle votazioni dell'Assemblea saranno stabilite di volta in volta dai partecipanti alle riunioni.

Art. 12

DEI POTERI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente del Complesso Filarmonico "G. Puccini". Convoca le Assemblee e le presiede. Decide sulla partecipazione o meno alle manifestazioni bandistiche, dopo aver sentito il parere dei Consiglieri e dei Responsabili Artistici.

Rappresenta il Consiglio di fronte a terzi e decide su atti urgenti e improrogabili, riferendone in tempo breve al Consiglio. Convoca le riunioni del Consiglio ogni qualvolta lo riterrà utile e opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi è impedito. In caso di impedimento anche del Vicepresidente, tale funzione sarà svolta dal Consigliere che ha ricevuto più voti; in caso di parità, dal più anziano in età.

DEI COMPITI RELATIVI ALLE ALTRE CARICHE

Il Segretario provvede alla compilazione dei verbali e ne avrà cura.

Il Cassiere provvede ai pagamenti e agli incassi ordinatigli dal Segretario o dal Presidente o dai loro sostituti.

Il Provveditore provvede alle necessità occorrenti per il funzionamento del Complesso, previe disposizioni.

Il Responsabile Artistico - o i responsabili Artistici - provvede all'insegnamento musicale, alla stesura dei programmi da svolgere (dopo averli concordati con il Consiglio Direttivo) e a quanto altro ritenuto opportuno per il buon esito delle esecuzioni. Provvede inoltre alla disciplina dei componenti il Complesso, riferendo al Consiglio eventuali difficoltà allo scopo di decidere sui provvedimenti da adottare.

Art. 14

DEI COMPITI DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

I Sindaci Revisori dei Conti, con funzione anche di Proibiviri, provvedono all'esame e alla sottoscrizione dei bilanci, nonché alla soluzione di eventuali controversie e alla adozione di provvedimenti disciplinari su richiesta o proposta del Consiglio Direttivo.

Possono partecipare alle riunioni, potranno esprimere il loro parere se ne saranno richiesti, ma non hanno voto deliberativo

ART. 15

DELLA DECADENZA DELLE CARICHE

Tutte le cariche decadono per dimissione o per indegnità di coloro che le ricoprivano.

Art. 16

DEI BILANCI PREVENTIVO E CONSUNTIVO E DELLE SPESE

Il Consiglio Direttivo prepara i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria. Provvede alle spese ordinarie per il funzionamento del Complesso Bandistico e a quelle straordinarie deliberate dalla maggioranza dei componenti.

Per spese di eccezionale impegno e importanza deve essere sentito il parere dell'Assemblea.

Art. 17

DEI PROVENTI

I proventi con i quali il Complesso Filarmonico "G. Puccini"

svolge le proprie attività saranno costituiti da:

- a) Contributi di Enti Pubblici, Ditte e Privati, di cui all'Art. 3, c
- b) Ricavi da esecuzioni musicali, la cui quota verrà stabilita dal Consiglio Direttivo di volta in volta.
- c) Eventuali donazioni - mobiliari e immobiliari - accettate dal Consiglio Direttivo e ratificate - secondo l'importanza e l'impegno della donazione - dall'Assemblea.

Art. 18

DELLE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

Qualsiasi modificazione allo Statuto dovrà essere approvata, se richiesta da almeno due terzi dei Soci riuniti in Assemblea.

L'ultimo comma dell'Art. 3 (tre) ~~è~~ ~~in~~ ~~contrasto~~ ~~dell'Art. 2~~ ~~che~~ non ~~è~~ modificabile.

Art. 19

DELLO SCIoglimento DEL COMPLESSO FILARMONICO "G. PUCCINI"

L'eventuale scioglimento del Complesso Filarmónico "G. Puccini" dovrà essere pronunciato dall'Assemblea Generale dei Soci, con il voto di almeno due terzi dei Soci stessi.

In caso di scioglimento, delibererà sulle modalità da seguire e stabilirà la destinazione di eventuali fondi e beni di proprietà del Complesso Filarmónico "G. Puccini", i quali dovranno essere assegnati a Enti e Istituzioni di beneficenza o a Istituzioni possibilmente di interesse locale oppure ad opere di assistenza sociale.

Art. 20

DELLE COSE NON PREVISTE

Per quanto altro non espressamente previsto negli Articoli del presente Statuto, valgono le vigenti norme in materia del Codice Civile.